



COMUNE DI LIVORNO

Ordinanza del Sindaco n. 186 del 06/06/2023

**Oggetto: DIVIETO TEMPORANEO PREVENTIVO ALLA BALNEAZIONE
NELLE AREE DENOMINATE “BELLANA” IT009049009001” -
“TERRAZZA MASCAGNI” IT009049009003 - “ARDENZA SUD”
IT009049009A013**

IL SINDACO

VISTA la nota pervenuta a mezzo PEC con prot. n. 75239 in data 05/06/2023 con cui ASA comunica che a seguito degli eventi meteo (piogge intense) che si sono registrati nella notte tra il 04/06/2023 e il 05/06/2023 si è riscontrata l'attivazione di alcuni scaricatori di piena della rete fognaria presente lungo la costa che ha riguardato prevalentemente gli scaricatori connessi con i sistemi di captazione delle acque di minimo scorrimento dei canali di drenaggio rii-fossi tombati-fognature bianche.

Tenuto conto che per quanto sopra, ed in considerazione di portate rilevanti si evidenzia la necessità di interdire le seguenti aree di balneazione:

“BELLANA - IT009049009001;

“TERRAZZA MASCAGNI” - IT009049009003;

“RIO FELCIAIO” - IT009049009009 già interdetto alla balneazione con Ordinanza Sindacale n.129 del 27/04/2023;

“ARDENZA SUD” IT009049009A013 limitatamente allo specchio acqueo prospiciente la scalinata di Antignano e, più precisamente, 100 metri a nord e 100 metri a sud rispetto al punto centrale della scalinata stessa.

RITENUTO necessario, a scopo precauzionale, per tutelare la salute pubblica, in attesa di conoscere gli esiti dei campionamenti che saranno eseguiti da ARPAT, inibire provvisoriamente la balneazione relativa i tratti di costa di sopra elencati fino all'accertamento e relativa comunicazione a questa Amministrazione, da parte di ARPAT, del ripristino delle condizioni di normalità a seguito di specifici campionamenti;

VISTO il D. Lgs. 30/05/2008, n. 116 “Attuazione della direttiva 2006/7/CEE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione che abroga la direttiva 76/160/CEE”;

VISTO il Decreto 30/03/2010 del Ministero della Salute “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del D. Lgs.

30/05/2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”;

TENUTO conto che per “stagione balneare” si intende il periodo compreso fra il 1° maggio ed il 30 settembre;

VISTI i Decreti Dirigenziali della Regione Toscana n. 5281 del 20 marzo 2023 avente per oggetto “D.lgs n. 116/2008 e D.M. 30/3/2010 Classe di appartenenza delle acque di balneazione per la stagione 2023” e n. 8154 del 20 aprile 2023 “Modifica del Decreto Dirigenziale n. 5281 del 20 marzo 2023”, in particolare l'Allegato 5 p.to 8;

Visto l'art.5 D. Lgs. 30/05/2008, n. 116 -“Competenze Comunali”

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

In via provvisoria e precauzionale, il divieto temporaneo alla balneazione nelle seguenti aree di balneazione:

“BELLANA - IT009049009001;

“TERRAZZA MASCAGNI” - IT009049009003;

“RIO FELCIAIO” - IT009049009009 già interdetto alla balneazione con Ordinanza Sindacale n.129 del 27/04/2023;

“ARDENZA SUD” IT009049009A013 limitatamente allo specchio acqueo prospiciente la scalinata di Antignano e, più precisamente, 100 metri a nord e 100 metri a sud rispetto al punto centrale della scalinata stessa.

DISPONE

che la presente Ordinanza avrà efficacia fino all'accertamento e relativa comunicazione a questa Amministrazione, da parte di ARPAT, del ripristino delle condizioni di normalità a seguito di specifici campionamenti;

AVVISA

che il Settore Ambiente e Verde è incaricato, in collaborazione con l'Ufficio Stampa, di fornire adeguata informazione alla cittadinanza.

che la presente ordinanza è comunicata in loco anche attraverso l'apposizione di idoneo cartello ed è trasmessa al Settore Polizia Municipale per i controlli di competenza ed a tutti gli Enti interessati in conformità alle disposizioni di legge.

che le infrazioni alla presente ordinanza ricadono sotto le sanzioni di legge.

Ai sensi dell'art. 4 del Disciplinare per la gestione dell'Albo Pretorio on-line (approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 10/2012), la presente Determinazione è pubblicata per la durata di 15 gg. all'Albo Pretorio telematico.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente Provvedimento, è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, secondo le modalità di cui alla legge 1034/1971, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 (centoventi) giorni dallo stesso termine.

Visto del Segretario Generale: PETRUCCIANI ANGELO

Livorno li, 06/06/2023

IL Sindaco

LUCA SALVETTI / ArubaPEC S.p.A.

Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): dd48899587ea8a300c6c6330225f3e7f4e64d69cb83701313101d21b13936b75

Firme digitali presenti nel documento originale

LUCA SALVETTI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Ordinanza N.186/2023

Data: 06/06/2023

Oggetto: DIVIETO TEMPORANEO PREVENTIVO ALLA BALNEAZIONE NELLE AREE DENOMINATE "BELLANA" IT009049009001" - "TERRAZZA MASCAGNI" IT009049009003 - "ARDENZA SUD" IT009049009A013



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=97d22f3062db5d2f_p7m&auth=1

ID: 97d22f3062db5d2f